



Emanato con Decreto Rettorale n. 4339/AG del 02 dicembre 2014

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI**

Sezione I – Premesse e principi generali

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) Politecnico, il Politecnico di Milano;
- b) Ateneo, il Politecnico di Milano;
- c) professori di prima fascia, i professori ordinari e straordinari del DASTU;
- d) professori di seconda fascia, i professori associati del DASTU;
- e) ricercatori, i ricercatori universitari del DASTU, compresi i ricercatori non confermati e quelli a tempo determinato;
- f) docenti, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori del DASTU;
- g) dottorandi, gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Ateneo presso il DASTU;
- h) assegnisti, i laureati che fruiscono di un assegno di ricerca bandito dal DASTU;
- i) personale, il personale tecnico-amministrativo del DASTU, assunto a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato;
- k) Statuto, lo Statuto del Politecnico di Milano.

ART. 2 - IL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, come indicato nel proprio Progetto scientifico, è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto di Ateneo, persegue obiettivi di ricerca scientifica, di didattica e di formazione operando nel campo del progetto architettonico, urbano e degli interni, della pianificazione spaziale e del governo del territorio, delle politiche urbane e territoriali, della conservazione e dell'intervento sul patrimonio naturale e costruito, dell'interpretazione storico-critica dell'architettura, della città e del territorio.

Le competenze del Dipartimento sono multidisciplinari e cooperano rispetto ai temi di interesse specifico nel quadro di un comune progetto culturale, che implica capacità di analisi critica, sintesi e proposta e che si esplicita nella condivisione e nell'attuazione del Progetto scientifico di Dipartimento.

Il Dipartimento costituisce una struttura scientifica in grado di affrontare problemi complessi e domande emergenti non riducibili a dimensioni strettamente disciplinari, dando vita a uno snodo tematico della "rete politecnica", capace di offrire servizi didattici a più progetti formativi nell'ambito dell'Architettura e dell'Ingegneria.

A tal fine, il Dipartimento realizza attività di analisi, di ricerca scientifica, di didattica e di sperimentazione progettuale per la trasformazione, la cura e il governo degli insediamenti e dei paesaggi storici e contemporanei; propone progetti radicati nei contesti e nelle pratiche dell'abitare,

ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale, economica; contribuisce a una pluralità di progetti formativi del Politecnico di Milano.

Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla regolamentazione vigente.

Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto (art.20).

Esso si articola in Sezioni Dipartimentali ai sensi del successivo art. 6.

Sono organi di governo del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta; sono organi di supporto i Consigli di Sezione, la Commissione Scientifica, la Commissione Didattica.

La variazione di assetto del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo (art. 24, comma 2).

Sezione II – Organi dipartimentali di governo

ART. 3 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore di Dipartimento sono definite dallo Statuto.

Il Direttore è responsabile della proposizione e della verifica dell'attuazione delle linee strategiche del Dipartimento.

A scopo consultivo e su temi di interesse generale il Direttore può convocare assemblee aperte a tutto il personale, agli assegnisti e dottorandi, nonché a soggetti esterni.

Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.

Come previsto dallo Statuto il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

ART. 4 - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo decisionale del Dipartimento. Le sue scelte impegnano il Direttore di Dipartimento e la Giunta che lo affianca a rendere esecutiva la volontà espressa in sede di Consiglio.

Il Consiglio è costituito da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze definite dallo Statuto (art. 22, commi 2,3,4,5). Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 22 comma 7 dello Statuto.

Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio può delegare alla Giunta di Dipartimento alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1 dello Statuto.

Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di Segretario verbalizzante e con il compito di garantire la correttezza formale delle deliberazioni assunte.

ART. 5 - LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Consiglio nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio.

In particolare, la Giunta collabora con il Direttore per l'attuazione delle delibere del Consiglio e la gestione complessiva del Dipartimento

Inoltre, la Giunta supporta la Commissione Scientifica nella elaborazione delle strategie e nella programmazione delle attività del Dipartimento, così come nella redazione del Progetto scientifico di Dipartimento.

La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta da 13 membri, compresi lo stesso Direttore e il Direttore vicario. I restanti 11 membri (9 docenti, di cui almeno tre ricercatori a tempo indeterminato, e due membri del personale tecnico amministrativo) sono nominati dal Direttore secondo le modalità definite nel successivo art. 14.

Sono altresì membri della Giunta, indicati dal Direttore del Dipartimento, i membri della Commissione Didattica che siano anche membri delle Giunte delle Scuole a cui il Dipartimento è riaccordato.

Nel loro insieme, i membri della Giunta devono essere il più possibile rappresentativi dei diversi macrosettori disciplinari presenti nel Dipartimento.

Alle sedute della Giunta partecipa il Responsabile gestionale del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. E' data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita.

La carica di membro della Giunta di Dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La Giunta è nominata con decreto del Rettore.

Qualora alla Giunta siano stati conferiti dal Consiglio di Dipartimento poteri decisionali in merito a specifiche questioni, le relative deliberazioni della Giunta sono valide solo se adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

A seguito di due assenze ingiustificate nel corso dello stesso anno solare il membro della Giunta decade e viene sostituito con nuova nomina.

Sezione III – Organi dipartimentali di supporto

ART. 6 - LE SEZIONI DIPARTIMENTALI

Il Dipartimento si articola in Sezioni (all. 1), corrispondenti ai macrosettori disciplinari, stabiliti dalla normativa vigente, cui appartengono non meno di quindici docenti del Dipartimento, compreso almeno un professore di prima fascia e un professore di seconda fascia.

I docenti del Dipartimento che appartengono a macrosettori disciplinari non rappresentati da una specifica Sezione possono afferire a una Sezione esistente o, stanti le condizioni sopraindicate, organizzarsi in Sezioni multidisciplinari.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e non dispongono di personale amministrativo proprio.

Le Sezioni svolgono attività istruttoria, di parere e di proposta nei confronti del Consiglio di Dipartimento in merito a:

- raccolta dei materiali utili alla definizione degli indici di produttività del Dipartimento, sollecitando, al caso, i membri della Sezione a contribuire fattivamente all'attività scientifica e didattica del Dipartimento;
- elaborazione del piano di sviluppo del personale docente del Dipartimento, con particolare riferimento alle richieste di posti nei ruoli di professore e di ricercatore e tenuto conto della produttività di ogni singola Sezione, così come calcolata dai competenti uffici di Ateneo;

- *formulazione dei pareri sulla elaborazione del piano di sviluppo del personale docente del Dipartimento, con particolare riferimento alle richieste di posti nei ruoli di professore e di ricercatore;*
- *formulazione dei pareri sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle chiamate nei posti di ruolo, sull'assegnazione delle supplenze.*

Ogni Sezione elegge un Coordinatore tra i professori di I e di II fascia che ne fanno parte e può organizzare liberamente i propri lavori.

All'occorrenza, o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Sezione, il Coordinatore convoca il Consiglio di Sezione, formato da tutti i docenti componenti la Sezione stessa.

Il Coordinatore di Sezione rimane in carica tre anni. Alla fine del suo mandato non può essere rieletto e il successivo Coordinatore deve appartenere, se possibile, a un diverso settore scientifico disciplinare del macrosettore.

Il Coordinatore di Sezione è membro di diritto della Commissione Scientifica.

ART. 7 – LA COMMISSIONE SCIENTIFICA

La Commissione Scientifica è l'organo del Dipartimento che elabora il Progetto scientifico del Dipartimento e si fa carico della sua attuazione.

La Commissione è composta *dal Direttore del Dipartimento*, dai Coordinatori delle Sezioni e da un altro membro per ciascuna Sezione, eletto secondo le modalità definite nel successivo art. 14, e dai Coordinatori dei Dottorati afferenti al Dipartimento.

Spetta alla Commissione Scientifica:

- *proporre al Consiglio di Dipartimento, sentite le Sezioni, il piano di sviluppo del personale docente, con particolare riferimento alle richieste, alla destinazione e alle chiamate dei posti nei ruoli di professore e ricercatore, tenuto conto della produttività di ogni singola Sezione, delle esigenze didattiche e delle strategie di sviluppo della ricerca dipartimentale;*
- elaborare proposte e indirizzi atti a sviluppare l'attività di ricerca;
- promuovere l'elaborazione di programmi e progetti di ricerca in grado di attuare il Progetto scientifico del Dipartimento;
- monitorare le attività che concorrono alla produttività scientifica del Dipartimento e coordinare le Sezioni nella predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione;
- coordinare i contenuti del sito web del Dipartimento, per il quale nomina un responsabile scientifico da scegliersi tra i docenti del Dipartimento e una redazione;
- coordinare le attività editoriali del Dipartimento, per le quali nomina un responsabile scientifico, i co-direttori delle riviste dipartimentali da scegliersi tra i docenti del Dipartimento e la loro redazione;
- esaminare i risultati delle ricerche dei docenti e degli assegnisti del Dipartimento e pubblicare con cadenza annuale sul sito web del Dipartimento una relazione sintetica di presentazione dei risultati già conseguiti, nonché dei progetti in corso e di quelli prossimi alla presentazione;
- aggiornare le Sezioni, il Consiglio e la Giunta di Dipartimento in merito alle deliberazioni degli organismi di valutazione e predisporre le azioni più idonee per la miglior risposta possibile da parte del Dipartimento alle richieste degli organismi di valutazione;
- presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sintetica sull'attività dei Laboratori di Ricerca di cui al successivo art. 10;

- proporre l'ambito di studio per gli assegni di ricerca da finanziarsi con risorse del Dipartimento;
- formulare al Consiglio di Dipartimento la proposta di ripartizione del Fondo di ricerca dell'Ateneo, in conformità con le modalità indicate dall'Amministrazione Centrale e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- formulare al Consiglio di Dipartimento pareri relativamente alla partecipazione di gruppi diversi di docenti a bandi o gare.

La Commissione Scientifica elegge al suo interno un Presidente con funzioni operative, quale responsabile dell'operatività della Commissione. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce secondo un calendario semestrale stabilito collegialmente. Il Presidente resta in carica tre anni e può rivestire tale ruolo solo per due mandati consecutivi e per non più di tre complessivi.

Per le funzioni spettanti alla Commissione Scientifica, il Presidente può formare delle sottocommissioni con preciso mandato.

Per supportare le funzioni della Commissione Scientifica potrà essere organizzata una segreteria con personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

ART. 8 – LA COMMISSIONE DIDATTICA

La Commissione Didattica è composta dai docenti del Dipartimento che siano Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio, membri delle Giunte delle Scuole con cui il Dipartimento è raccordato, incaricati del coordinamento dell'attività didattica presso i Poli Territoriali dove sono impegnati i docenti del Dipartimento, nonché da due rappresentanti per ciascuna Sezione dipartimentale, eletti a scrutinio palese su proposta del Coordinatore della Sezione.

Fanno parte della Commissione Didattica i Direttori delle Scuole di specializzazione che siano docenti del Dipartimento; qualora non lo siano, nominano un loro delegato fra i docenti, membri del collegio della Scuola di specializzazione, afferenti al Dipartimento.

La Commissione elegge tra i suoi membri un Presidente con funzioni operative.

Spetta alla Commissione Didattica:

- sovrintendere, in accordo con le Scuole, alla modalità di copertura dei corsi e dei moduli curricolari, attraverso l'attribuzione degli affidamenti a copertura dell'obbligo didattico istituzionale dei docenti del Dipartimento e la proposta di incarichi diretti a docenti, studiosi, professionisti di chiara fama, italiani e stranieri;
- sovrintendere all'affidamento e al conferimento di incarichi per attività didattiche integrative;
- sovrintendere e promuovere altre attività di formazione (master, corsi di perfezionamento, formazione continua);
- approfondire e suggerire le modalità di raccordo tra ricerca e didattica;
- promuovere la messa a punto di sperimentazioni sulle modalità didattiche e contribuire alla progettazione di modelli e percorsi formativi.

ART. 9 – ALTRE COMMISSIONI CONSULTIVE

Su proposta del Direttore, e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite altre Commissioni consultive al fine di supportare l'attività del Consiglio e della Giunta nell'istruttoria di specifici temi.

Sezione IV – Organizzazione dell'attività di ricerca

ART. 10 – I LABORATORI DI RICERCA

I docenti del Dipartimento che intendono condividere in modo continuativo attività di ricerca possono dare vita a Laboratori di ricerca. La denominazione di ciascun Laboratorio di ricerca è decisa dagli stessi proponenti, che provvedono a individuare fra i docenti del Laboratorio un Coordinatore scientifico. Il Consiglio di Dipartimento approva l'istituzione e la denominazione dei diversi Laboratori di ricerca.

A ciascun Laboratorio di ricerca è garantito adeguato spazio web nel sito del Dipartimento per dare visibilità alle proprie attività, sotto la responsabilità del rispettivo Coordinatore scientifico.

I Laboratori di ricerca non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e non dispongono di personale tecnico-amministrativo proprio, né dispongono di spazi assegnati in modo esclusivo. Il contributo del personale tecnico-amministrativo all'attività dei Laboratori di ricerca è concordato con il Responsabile gestionale del Dipartimento in rapporto a specifici progetti.

I Laboratori di ricerca devono documentare la propria attività con una relazione da presentarsi al Direttore del Dipartimento e alla Commissione Scientifica entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di mancata presentazione di tale relazione per due anni di seguito, il Laboratorio di ricerca si intenderà sciolto. Giunta e Commissione Scientifica possono comunque, a seguito della valutazione delle relazioni annuali, chiedere puntuali integrazioni e procedere eventualmente allo scioglimento del Laboratorio di ricerca con voto a maggioranza dei presenti nelle rispettive assemblee.

ART. 11 - I LABORATORI SPERIMENTALI

Presso il Dipartimento sono attualmente attivati i Laboratori sperimentali, anche con dotazioni strumentali, elencati nell'Allegato 2.

La proposta di nuovi laboratori sperimentali deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.

I laboratori sperimentali possono ottenere dal Dipartimento, con istruzione in Giunta e approvazione in Consiglio di Dipartimento, un cofinanziamento per l'acquisto di beni strumentali fino a un massimo del 15% del costo totale, da documentare con piano economico.

I Laboratori sperimentali sono strutture permanenti che svolgono attività di servizio alla ricerca, alla didattica e alle attività in conto terzi, anche in collaborazione con i Laboratori di ricerca.

Per ciascun Laboratorio sperimentale è previsto un Coordinatore scientifico nominato dal Direttore del Dipartimento, sentite la Giunta di Dipartimento e la Commissione Scientifica. Il Coordinatore scientifico viene scelto tra i docenti del Dipartimento e si fa carico di monitorare le attività del Laboratorio sperimentale riferendo con una relazione annuale alla Giunta e alla Commissione Scientifica. La relazione deve essere consegnata entro il 31 maggio di ogni anno.

Per la gestione di ogni Laboratorio sperimentale il Responsabile gestionale del Dipartimento, sentito il Direttore e il Coordinatore scientifico, nomina un Responsabile operativo di Laboratorio scelto tra il personale tecnico-amministrativo componente il Laboratorio sperimentale.

I Coordinatori scientifici restano in carica tre anni e possono rivestire tale ruolo solo per due mandati consecutivi e per non più di tre complessivi. L'organizzazione di ciascun Laboratorio sperimentale, con particolare attenzione alle modalità di accesso ai diversi servizi, i tempi di erogazione dei servizi stessi e i modi di utilizzo, può essere definita da un Regolamento di Laboratorio sperimentale, approvato dalla Giunta di Dipartimento su proposta dei Coordinatori scientifici e dei Responsabili operativi dei Laboratori sperimentali.

ART. 12 – ARCHIVI E BIBLIOTECA

Il Dipartimento può avere in affidamento diversi archivi e una biblioteca, per la cui gestione opera in stretta collaborazione con i competenti uffici delle aree Servizi bibliotecari e Gestione infrastrutture e servizi di Ateneo.

Al presentarsi della possibilità di acquisire un nuovo Archivio, la Commissione scientifica valuta preventivamente tale opportunità e, in caso di parere positivo, ne sottopone l'acquisizione all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, che delibera anche in merito alle modalità di acquisizione e alle eventuali condizioni per il suo compimento. Conclusa l'acquisizione si procede

alla nomina di un Coordinatore scientifico e di un Responsabile operativo secondo le modalità sopra indicate.

L'accesso a tali risorse, che costituiscono un prezioso supporto alle attività di didattica e di ricerca del Dipartimento, è comunque garantito anche agli studenti e agli studiosi esterni, nel rispetto delle vigenti norme di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento, sentite la Giunta e la Commissione scientifica, nomina un Coordinatore scientifico degli archivi e un Coordinatore scientifico della biblioteca, scelti tra i docenti del Dipartimento, con il compito di monitorare le attività di ciascuna struttura, nonché di gestire, promuovere e al caso incrementare i materiali in essi conservati.

I Coordinatori scientifici restano in carica tre anni e possono rivestire tale ruolo per due mandati consecutivi e per non più di tre complessivi.

Il Responsabile gestionale del Dipartimento, sentito il Direttore e i Coordinatori scientifici degli archivi e della biblioteca, nomina per ciascuna delle due strutture un referente tra il personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

Sezione V – Gestione amministrativa del Dipartimento

ART. 13 - AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO

L'ambito gestionale di attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale, del Direttore del Dipartimento e del Direttore generale sono definite dal Regolamento generale di Ateneo (art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

Sezione VI - Regole elettorali e gestione degli Organi collegiali

ART. 14 – REGOLE ELETTORALI

Elezioni del Direttore

Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (artt. 3 e 7)

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato e degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto, riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ivi compreso quello con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito al solo personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo si fa riferimento al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Università, ai Regolamenti interni di Ateneo e alla normativa vigente in materia di pubblico impiego che dispongono limitazioni all'attribuzione dell'elettorato attivo e/o passivo.

E' comunque escluso dall'elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale.

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati, con sede amministrativa presso il Dipartimento, e degli Assegnisti di ricerca in

seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca e agli Studenti iscritti ai dottorati di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca e agli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Gli Assegnisti di ricerca e gli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che ricoprono entrambi gli status, ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo, devono optare per la Componente per cui intendono presentare la candidatura.

Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli Assegnisti di ricerca e gli Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento.

Elezioni della Giunta

Per la formazione della Giunta il Direttore di Dipartimento ha la facoltà di nominare 11 docenti, dopo aver consultato i responsabili delle Sezioni dipartimentali.

Il Direttore presenta la lista dei candidati al Consiglio di Dipartimento, che la approva e dà mandato al Direttore che la comunica al Rettore per il relativo decreto di nomina.

Qualora un membro della Giunta di Dipartimento si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento e quindi della Giunta, il Consiglio darà mandato al Direttore di scegliere un nuovo membro secondo la stessa procedura definita per la prima nomina dei membri della Giunta.

I due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di Dipartimento vengono eletti a scrutinio segreto dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato assegnato al Dipartimento.

La Commissione elettorale, formata da tre membri, viene nominata dal Direttore, che comunica inoltre la data dello svolgimento delle elezioni e la durata dell'apertura del seggio elettorale.

Ogni elettore ha diritto a esprimere un solo voto.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età e, in subordine, il più anziano di età. I mandati hanno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio.

Qualora uno dei rappresentanti si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, si procede a elezioni suppletive.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita o non soddisfi le condizioni sopra esposte vengono indette elezioni suppletive.

Elezioni dei membri della Commissione Scientifica

I membri della Commissione Scientifica sono eletti all'interno delle Sezioni dipartimentali.

Ciascuna delle Sezioni elegge un rappresentante al proprio interno sulla base di autocandidature presentate entro una settimana prima al Coordinatore della Sezione dipartimentale stessa.

ART. 15 - GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La gestione degli Organi Collegiali è regolata dal titolo III del Regolamento generale di Ateneo.

ART. 16 – ACCESSO AL DIPARTIMENTO E SICUREZZA

L'accesso a tutte le aree di pertinenza del Dipartimento e ai relativi servizi è stabilito da apposita regolamentazione predisposta dalla Giunta di Dipartimento.

Le norme e le procedure relative alla sicurezza in Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 17 - DURATA E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Il Regolamento viene emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore dalla data dello stesso.

Per la revisione del Regolamento, si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti ivi previsti, nonché le norme generali con esso compatibili.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 SEZIONI

Sezione Progettazione architettonica
Sezione Disegno, Restauro e Storia dell'architettura
Sezione Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Sezione Scienze sociali, Humanities e Progettazione ambientale per l'architettura sostenibile

ALLEGATO 2 LABORATORI SPERIMENTALI

Laboratorio di modellistica architettonica – sezione Leonardo
Laboratorio di modellistica architettonica – sezione Bovisa
Laboratorio di Analisi Dati e Cartografia
Laboratorio di Modellistica e Simulazione
Laboratorio di Cooperazione internazionale
Laboratorio di modellistica – sezione Bovisa
Laboratorio di Analisi e Diagnostica del Costruito .- sezione Leonardo
Laboratorio di Diagnostica per la conservazione e il riuso del costruito – sezione Bovisa